

Progetto di Statuto per la
Società Costruttrice
delle
Case Operaje
con relativa
Banca Popolare - Cooperativa
in
Buenos-Ayres
—

Progetto di Statuto della Società costruttrice per le case operarie con relativa Banca popolare cooperativa in Buenos Aires.

Titolo 1°

Costruzione, scopo, durata e sede della Società

Art. 1° È istituita in B. Aires una
Società Anonima costruttrice coope-
rativa di credito colla denominazione
di "Banca popolare cooperativa operaia."

Art. 2° Scopo della Banca è di costruire
case comode ed igieniche per l'abitazione
delle classi operarie e di procacciare il
credito all'operaio col mezzo della mutualità
e del risparmio.

Art. 3° Avrà la durata di 99 anni dalla data
dell'atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi.

Art. 4° Ha il suo domicilio in B. Aires,
nella sede del suo Ufficio.

Titolo 2°

Patrimonio della Società

Art. 5° Il patrimonio della Società è
di \$. 500,000 così diviso:

- a) per $\text{L. } 300,000$ in azioni da $\text{L. } 100$ cadauna e cioè in 3000 azioni;
- b) di $\text{L. } 50,000$ divisi in tante azioni di $\text{L. } 50$ cadauna e cioè in N.º 1000 azioni.
- c) di $\text{L. } 60,000$ divisi in tante azioni di $\text{L. } 20$ e cioè N.º 3000.
- d) di $\text{L. } 40,000$ divisi in tante azioni di $\text{L. } 10$ e cioè in N.º 4000 azioni.

Titolo 3º

Soci

Art. 6º Chi vuol entrare a far parte della Società deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, dichiarando in essa di sottoporsi agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

Art. 7º I soci devono versare l'importo delle azioni che sottoscrivono così;

- a) una terza parte all'atto della sottoscrizione;
- b) una terza parte dopo tre mesi;
- c) una terza parte a richiesta del Consiglio d'Amministrazione;

Art. 8º Ogni socio ha diritto:

- a) di ottenere il credito ne' limiti e modi

determinati dallo Statuto;

b) di votare nell'Assemblea, purchè abbia pagato il 1° terzo;

c) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle azioni che possiede.

Art. 9. Nessun socio per qualunque numero di azioni possieda non potrà disporre di più di 10 voti nelle assemblee.

Art. 10. Il socio che possedesse una sola azione di \$.50 o di \$.20 o di \$.10, non avrà diritto al voto, della assemblea, ma solo avrà diritto al voto, il socio, il quale almeno possieda tante azioni pel valore di \$.100.

Art. 11. Il socio che non adempia all'obbligo de' versamenti a seconda delle regole volute dallo Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, perderà le somme che avrà già versate e sarà cancellato dai ruoli degli azionisti.

Art. 12. Versato l'importo totale delle azioni sottoscritte, il socio riceverà tanti certificati designanti la sua partecipazione nel patrimonio sociale.

Titolo 4º

Operazioni della Società

Artº 13. La Società

- a) compra terreni e vi costruisce sulle case operaie sul modello che il Consiglio d'Amministrazione sarà per approvare;
- b) fa prestiti e sconta cambiali;
- c) accorda sovvenzioni contro pegno di effetti pubblici;
- d) riceve deposito in numerario dando il 5% d'interesse;
- e) fa servizio di cassa.

a) Compra di terreni e fabbricazioni

Artº 14. La compra dei terreni e i contratti per la fabbricazione delle case operaie sarà affidata ad apposita commissione composta di due consiglieri d'amministrazione e del Direttore gerente, che, intraprese le pratiche, lo sottoporanno alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

b) Sconti e prestiti

Artº 15. Il socio che domanda un prestito o uno sconto deve:

1^a) aver versato almeno due terzi dell'importo delle azioni che possiede;

2^a) non aver debiti verso la Società per altri prestiti o sconti ottenuti dalla Società;

3^a) offrire, come garanzia, due firme di stimati ed onesti commercianti.

Art. 16^o. Si potranno concedere ai soci prestiti fino al doppio delle somme versate nelle azioni.

Art. 17^o. I prestiti e le cambiali, di cui si domanda lo sconto devono farsi in forma cambiarìa e avranno la durata di 3 mesi; potrà per altro esser concessa una proroga di altri tre mesi qualora alla scadenza, venga rimborsato almeno un quarto della somma convenuta.

Art. 18^o. I prestiti, gli sconti si faranno in preferenza ai soci sempre quando il Consiglio d'Amministrazione lo creda.

c) Sovvenzioni contro pegni di effetti pubblici e di
——— oggetti preziosi ———

Art. 19^o. La Società potrà fare sovvenzioni sovra pegno di valori pubblici emessi

e garantite da Istituti di credito di pie-
na solvibilità, o sovra oggetti di valore;

Art. 20. Le sovvenzioni non potranno avere
che una durata di tre mesi al mas-
simo; ma potranno essere rinnovate
dietro approvazione del Consiglio di
Amministrazione;

Art. 21. Se alla scadenza la somma
prestata non fosse restituita e se,
in caso di diminuzione di valore, il
debitore non si presti al rimborso
parziale ed al supplemento di cauzione,
la Società potrà, senz' uopo di costituzi-
one in mora, e senza formalità
giudiziali, far vendere a mezzo di
pubblico mediatore i valori ricevuti
in pegno fino alla somma del suo
credito per capitale interessi e spese.

d) Riscuimento in deposito di numerario

Art. 22. I depositi in numerario, ossia
conti correnti, avranno diritto al 5%
d'interesse annuo ~~scadente~~.

Art. 23. Saranno aperti conti correnti a
qualsiasi persona e per qualsiasi
somma, che possieda ^{delle} azioni.

Art. 24.º Tali depositi potranno esser
resi mobili mediante di ~~desques~~
contenute in libretti che saranno
approvati e liberati dal Consiglio
d'Amministrazione.

Le norme relative ai diversi
depositi saranno disciplinate da
uno speciale regolamento.

e) Servizio di Cassa

Art. 25.º La Società potrà per conto dei
soci fare gratuitamente pagamenti
ed esazioni, e per conto di soci e
di terzi, verso il rimborso delle spese
e della provvigione mercantile d'uso,
emettere assegni nelle diverse piazze,
e ricevere cambiali per l'incasso.

Uno speciale regolamento sarà
proposto dal Consiglio d'Administra-
zione per regolare questo servizio.

Art. 26.º La Società s'interdice operazioni
aleatorie e non impiega i propri capi-
tali in operazioni a lunghe scadenze
eccetto quelle delle comprè dei terreni
e costruzioni di case operaie.

Art. 27.º Il Consiglio d'Amministrazione

può, a seconda dei bisogni sociali, cedere o vincolare il portafoglio, e tenere somme disponibili presso Istituti di credito e Casse di risparmio di notoria solidità.

Titolo 5^o

— Bilancio, utili e loro riparto, e riserva —

Art^o 28^o Il Bilancio indicherà il capitale sociale realmente esistente, le somme dei versamenti effettuati in conto delle azioni e di quelli in ritardo, e dimostrerà con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Art^o 29^o Gli utili saranno ripartiti come segue:
il 75% ai soci in proporzione delle azioni da essi possedute;
il 15% al fondo di riserva;
il 10% al Consiglio d'Amministrazione.

Art^o 30^o Allorchè la riserva avrà raggiunto un quarto del capitale sociale, la quota di utili ad essa spettante verrà ripartita fra i soci in sime ai profitti dello esercizio.

Titolo 6.^o

Organi della Società

Art.^o 31.^o

Sono organi della Società

- a) le assemblee dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione
- c) il Direttore con l'occorrenza numero d'impiegati
- d) il comitato di sconto

a) Le Assemblee

Art.^o 32.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie:

Quando siano legalmente costituite, esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente statuto.

Art.^o 33.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, non oltre la prima quindicina del mese di Giugno, ed in essa

1.^o sarà presentato per l'approvazione il resoconto e il bilancio dell'anno precedente;

2.^o si procederà a nominare coloro che devono rivestire gli uffici sociali per l'anno in corso:

3.^o si tratteranno tutte le altre proposte

attribuite all'assemblea che, per deliberazio-
ne del Consiglio o dietro domande di almeno
N. soci, fossero poste all'ordine del
giorno.

La ~~domanda~~ ^{domanda} per discutere la ~~proposta~~ ^{proposta}
~~la~~ dei soci, dovrà esser fatta per iscritto
al Consiglio non più tardi del 15
Febbraio.

Art. 34. Potranno convocarsi Assemblee straor-
dinarie quando il Consiglio lo creda ne-
cessario o a richiesta di almeno N. ...
soci.

Art. 35. Il Consiglio convocherà l'assemblea
con avviso da pubblicarsi in due dei
principali giornali della città, almeno
15 giorni prima in cui debba succedere
la riunione.

Nell'avviso s'indicheranno gli oggetti
posti all'ordine del giorno e la data del
l'eventuale seconda convocazione.

Art. 36. L'assemblea è validamente costituita
quando vi siano rappresentate almeno un
quinto delle azioni. Se non si raggiun-
gerà questo numero l'assemblea sarà
riconvocata dopo sette giorni, e sarà valida

qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 37. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti assoluta; nel caso che vi sia parità di voti la proposta si intende respinta. Quando venti soci chiedono lo scrutinio segreto, la votazione sarà fatta per schede.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 38. La presidenza delle Assemblee è affidata al presidente del consiglio, salvo che l'Assemblea, con apposita deliberazione, potrà prendersi anche a voto palese, delegare tale ufficio ad altro socio.

Trattandosi dell'approvazione dei bilanci o di deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori, l'Assemblea potrà delegare l'ufficio di presidente ad altro socio.

In assenza del presidente ne fa le veci il vicepresidente, e, in mancanza di questo, un consigliere delegato dal

Consiglio.

Il presidente nomina il segretario e gli scrutatori dell'Assemblea fra i soci.

Art. 39.

Ove in una tornata non sia stato esaurito l'ordine del giorno, l'Assemblea si proroga non oltre il settimo giorno successivo mediante dichiarazione fatta dal presidente all'adunanza senza uopo di altra pubblicazione.

Nelle adunanze di continuazione si potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, semprechè si tratti di oggetti indicati nell'ordine del giorno già pubblicato.

b) Consiglio d'amministrazione

Art. 40.

Il Consiglio è composto da un presidente, dal vicepresidente e da consiglieri, i quali durano nell'ufficio per un triennio e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto d'amministrazione, gli altri amministratori procedono a surrogare il marcente sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi o a maggioranza os=

soluta di voti.

Art.º 41. Il Consiglio d'amministrazione si raduna ordinariamente ogni quindici giorni, e le sue adunanze si ritengono legali quando intervenga la metà dei membri che lo compongono.

Art.º 42. Le votazioni sono pulesi o segrete. Questo ultimo modo dovrà sempre adottarsi quando fosse domandato anche da uno solo fra i consiglieri oppure si tratti di persone o d'affari in cui taluno dei componenti il Consiglio abbia un interesse diretto od indiretto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art.º 43. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente, e, in sua assenza od impedimento, dal vicepresidente. Mancando anche quest'ultimo, il presidente può delegare a rappresentarlo uno fra i consiglieri.

Art.º 44. Il Consiglio d'amministrazione:
a) stanziava le spese d'amministrazione;

b) formula i bilanci proponendo il relativo riparto degli utili;

c) forma i regolamenti;

d) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano tassativamente riservati all'Assemblea o ad altro organo amministrativo.

Il Consiglio potrà per la trattazione e definizione di speciali affari e per l'esercizio di determinate incumbenze delegare i suoi poteri ad uno o più de' suoi membri o degli impiegati della Società.

Art. 45. Gli atti del Consiglio sono firmati dal presidente o da chi lo rappresenta e dal segretario.

Art. 46. L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non venga delegata ad uno od a parecchi dei suoi membri, resta affidata al Direttore.

Secondo le norme del regolamento l'opera del Direttore sarà sorvegliata da un consigliere delegato per turno ad assisterlo nelle diverse mansioni a

lui affidate.

c) Direttore ed impiegati

Art. 47.

Per la nomina o la revoca del Direttore occorre che siano presenti alla seduta almeno ~~tre~~ ^{due terzi} dei consiglieri, e che la deliberazione sia presa alla maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 48.

Il Direttore, sotto l'immediata sorveglianza e dipendenza del Consiglio, ed a norma di speciale regolamento, rappresenta la Società in confronto ai terzi ed in giudizio, firma la corrispondenza, i giri cambiali e gli altri atti e documenti sociali, sorveglia gli impiegati e la contabilità, provvede alla pubblicazione delle situazioni mensili, interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni di sconto ~~ordinarie~~, e compie tutti gli atti per quali gli sia stata data facoltà con deliberazione del Consiglio.

Art. 49.

Il Camiere deve tenere in giornata ed in piena evidenza i libri dell'entrata ed uscita, prestandosi alle verifiche

e fornendo gli schiarimenti richiesti dal consigliere di turno, dai sindaci e dal Direttore.

Art. 50. Il Direttore ed il Cassiere devono prestare cauzione nella misura determinata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 51. In caso d'impedimento, d'assenza o di remozione del Direttore o del Cassiere, ne fa le veci un membro del Consiglio, a meno che il Consiglio stesso non stabilisca di affidare le mansioni di direttore o di cassiere ad altra persona, determinandone i poteri e la responsabilità a norma delle circostanze.

Art. 52. Gli impiegati dipendono dal Consiglio d'amministrazione, il quale li nomina, sospende e revoca colle norme e nei casi stabiliti dal regolamento.

Gli impiegati non possono contrarre obbligazioni personali di debito verso la Società.

d) Comitato di sconto

Art. 53. Il Comitato di sconto si compone nel Consiglio d'amministrazione a da un dato numero di Soci nominati dallo stesso Consiglio.

Art. 54. I membri del Comitato di sconto esercitano, secondo l'elenco formato dal presidente, a due per settimana insieme a due consiglieri d'amministrazione, le funzioni di Commissione di sconto.

La commissione è presieduta da uno dei due consiglieri d'amministrazione.

Art. 55. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, in caso di parità di voti la domanda si intende respinta.

I membri della Commissione non potranno presentare cambiali allo sconto nella settimana in cui sono di turno, e dovranno astenersi dal voto negli affari in cui abbiano un interesse diretto od indiretto.

Art. 56. Le votazioni possono essere palesi o segrete: sulle proposte d'affari presentate da membri del Consiglio d'amministrazione o del Comitato di sconto la votazione dovrà sempre aver luogo a scrutinio segreto, e le domande medesime non s'intenderanno ammesse se non quando siano approvate con ~~la maggioranza assoluta~~ ^{maggioranza assoluta}.

Art. 57. Nessun prestito può essere concesso,

né alcuna cambiale scontata se non dietro approvazione della Commissione di sconto.

Il Direttore e gli altri impiegati hanno obbligo di dare tutte le informazioni chieste dalla Commissione di sconto.

Art. 58. L'Amministrazione non è tenuta a dare spiegazione del rifiuto opposto a chi ha chiesto il credito, né può venir fatta interpellanza nell'Assemblea generale sui motivi del rifiuto stesso.

Titolo 7^o

Dello scioglimento della Società

Art. 59. La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso quando si verificasse la perdita di almeno la metà del capitale versato al tempo dell'ultimo bilancio, oppure quando lo scioglimento fosse votato alla maggioranza di almeno tre quarti dei presenti in una Assemblea convocata espressamente a tale fine, e nella quale sia intervenuto almeno un terzo dei soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea determinerà le norme della liquidazione

e nominerà i liquidatori.

Il riparto della somma ricavata dalla liquidazione avrà luogo fra i soci in ragione della loro compartecipazione nel patrimonio sociale.

Titolo 8º

Disposizioni diverse

Art. 60. L'Assemblea potrà fare modificazioni ed aggiunte al presente Statuto, ove queste vengano approvate dal numero di soci e colla maggioranza stabilita per casi di scioglimento della Società.

Se a questa assemblea non intervinse il terzo dei soci, ne avrà luogo, quindici giorni dopo, una seconda, che delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, alla maggioranza di tre quarti dei presenti.

Art. 61. La Società s'intenderà costituita quando siansi sottoscritto almeno metà del capitale.

Art. 62. Un regolamento generale approvato dal Consiglio d'Amministrazione dovrà sempre essere tenuto a disposizione dei soci per loro conoscenza.